

Allegato "A" alla deliberazione del C.S.
n.20 del 10/7/2007



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

Servizio Co.Ge. – Entrate – Personale e Suap

*regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa
alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

- Art. 1 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 Domanda di occupazione
- Art. 3 Autorizzazione e concessione
- Art. 4 Revoca
- Art. 5 Sospensione
- Art. 6 Modifica
- Art. 7 Decadenza
- Art. 8 Rimozione delle opere
- Art. 9 Durata delle occupazioni
- Art. 10 Esposizione di merce
- Art. 11 Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12 Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 13 Affissioni
- Art. 14 Cartelli e contrassegni
- Art. 15 Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 16 Obblighi del concessionario
- Art. 17 Cauzione
- Art. 18 Nuove strade

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 19 Oggetto della tassa
- Art. 20 Esclusioni ed esenzioni
- Art. 21 Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 22 Soggetti passivi
- Art. 23 Occupazioni permanenti e temporanee

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 24 Graduazione e commisurazione della tassa
- Art. 25 Graduazione in rapporto alla durata
- Art. 26 Misura degli spazi occupati

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

- Art. 27 Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 28 Concessione
- Art. 29 Modalità per la concessione
- Art. 30 Durata della concessione
- Art. 31 Revoca

Art. 32 Segnale
Art. 33 Tassa

TITOLO V **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

Art. 34 Gestione della tassa - Funzionario responsabile
Art. 35 Presentazione della dichiarazione
Art. 36 Modalità di pagamento
Art. 37 Riscossioni in convenzione
Art. 38 Contribuenti morosi
Art. 39 Rimborsi

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 40 Servizio in concessione
Art. 41 Sanzioni (Annullato dal CO.RE.CO. e riscritto)
Art. 42 Pubblicità del regolamento e della tariffa
Art. 43 Entrata in vigore
Art. 44 Norma transitoria
Art. 45 Norma finale

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

ART. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Lizzano, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- 1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:
 - a - la residenza o il domicilio;
 - b - il codice fiscale;
 - c - la località dell'area da occupare;
 - d - l'oggetto dell'occupazione;
 - e - la durata ed i motivi dell'occupazione;
 - f - la misura dello spazio o area da occupare;
 - g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.
- 2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dai servizi competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

- 1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Responsabile dei Servizi tecnici, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri del Comando della Polizia Municipale.
- 2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Entrate, per i provvedimenti di competenza.
- 3 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
- 4 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 4 - REVOCA

- 1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 5 - SOSPENSIONE

- 1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.
- 2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 6 - MODIFICA

- 1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile delle Entrate per i provvedimenti di competenza.

ART. 7 - DECADENZA

- 1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
 - b. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d. la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
 - e. il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.
- 2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.
- 3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

ART. 8 - RIMOZIONE DELLE OPERE

- 1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
- 2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.
- 3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.
- 4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs 285/92.

ART. 9 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

- 1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.
- 2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE

- 1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART. 11 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE

- 1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
- 2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

- 1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

ART. 13 - AFFISSIONI

- 1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 14 - CARTELLI E CONTRASSEGNI

- 1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione

ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

- 1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
- 2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.
- 3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Comandante della Polizia Municipale, previa contestazione delle relative infrazioni da parte degli agenti di P.M. e/o altro personale all'uopo autorizzato, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
- 4 - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
- 2 - Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
- 3 - È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4 - Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 5 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 17 - CAUZIONE

- 1 - Il Responsabile del servizio tecnico, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
- 2 - Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
- 3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

ART. 18 - NUOVE STRADE

- 1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 19 - OGGETTO DELLA TASSA

- 1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4 - Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

ART. 20 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI

- 1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
- 2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:
 - a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

- b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;
 - c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);
 - d - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
 - e - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - f - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 3 - Sono esenti dalla tassa le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

ART. 21 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).

ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI

- 1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
- 2 - È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 23 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

- 1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":
 - a - sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b - sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".
- 2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 3 - Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 24 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello di cui all'allegato 'A' al presente regolamento.
- 3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).
- 4 - In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato B) e/o successive variazioni apportate dall'organo competente o dalla legge.

ART. 25 - GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

- 1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
- 2 - Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione.
- 3 - Le tariffe, in prima applicazione, sono quelle riportate nella tabella delle tariffe allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 21 del presente Regolamento.
- 4 - Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART. 26 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

- 1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
- 2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
- 3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
- 4 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

ART. 27 - PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI

- 1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
- 2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
- 3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
- 4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 28 - CONCESSIONE

- 1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:
 - a. del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - b. dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
 - c. delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - d. della superficie di suolo pubblico occupato.
- 2 - Una copia della concessione sarà inviata all'Ufficio Entrate, per i provvedimenti di competenza.

ART. 29 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 30 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 31 - REVOCA

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

ART. 32 - SEGNALE

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale.

ART. 33 - TASSA

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 34 - GESTIONE DELLA TASSA

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione di tutti gli altri uffici e servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

ART. 35 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Entrate del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

ART. 36 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Lizzano o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.

2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Regolamento.

3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato dell'Ufficio Entrate, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio.

ART. 37 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente o durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

ART. 38 - CONTRIBUENTI MOROSI

1 - A seguito della notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, a carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

ART. 39 - RIMBORSI

1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

4 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

5 - L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

6 - Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 - SERVIZIO IN CONCESSIONE

1 - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.

ART. 41 - SANZIONI

1- Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

2- Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, con i criteri di cui all'art. 11 della stessa Legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:

- 1a violazione Euro 51,00
- 2a violazione Euro 77,00
- 3a violazione Euro 103,00
- 4a violazione Euro 129,00
- 5a violazione Euro 180,00
- 6a violazione Euro 258,00
- 7a violazione Euro 516,00.

3- Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 42 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento esecutivo ai sensi di legge e pubblicato all'albo pretorio per gg.15 (quindici) consecutivi, entra in vigore il primo gennaio 2008.

ART. 44 - NORMA TRANSITORIA

1 - Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

2 - I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento entro mesi sei senza l'applicazione di quanto all'art.41 del presente regolamento.

ART. 45 - NORMA FINALE

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione

ALLEGATO “A” TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- [Elenco delle strade di prima categoria](#)

Tutto il territorio comunale, inclusa la zona mare, con esclusione di quanto all'elenco delle strade inserite nella seconda categoria.

- [Elenco delle strade di seconda categoria](#)
 - Corso Europa dall'altezza di intersezione con Via Euripide verso Pulsano;
 - Via Roma dall'altezza di intersezione con Via Po verso Torricella
 - Viale Gramsci dall'altezza di intersezione con Via P.Nenni verso Nord
 - Via Per Fragagnano

ALLEGATO "B" TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART.44)

TARIFFA ANNUA A MQ. (salvo diversa indicazione)

OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART.44)		
DESCRIZIONE	Tariffa Annuale per metro quadrato	
	1^ Categoria	2^ Categoria
	Euro	Euro
Occupazione del Suolo (comma 1, lettera a) - Tariffa ordinaria	€ 22,208	€ 15,545
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett.c) riduzione al 35%	€ 7,773	€ 5,441
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) - Riduzione obbligatoria al 30%	€ 6,662	€ 4,664
Passi Carrabili (comma 3) Riduzione obbligatoria al 50%	€ 11,104	€ 7,773
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati (comma 9) - Riduzione al 25%	€ 5,552	€ 3,886
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti - Riduzione al 30%	€ 6,662	€ 4,664
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale per una superficie comunque non superiore a mq.10 (comma 8) riduzione al 45%	€ 9,994	€ 6,995
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12) - Tariffa ordinaria	€ 22,208	€ 15,545

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art.42, comma 5, primo periodo)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART.45)			
DESCRIZIONE	Misura di riferimento della tariffa	Tariffa Annuia per metro quadrato	
		1^ Categoria	2^ Categoria
		Euro	Euro
Occupazione di suolo (comma 2lett.a)	Giornaliera	€ 1,549	€ 1,239
	oraria	€ 0,065	€ 0,052
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2 lett.c) Riduzione al 35%	Giornaliera	€ 0,542	€ 0,434
	oraria	€ 0,023	€ 0,018
Occupazione con tende e simili (co 3) riduzione al 30%	Giornaliera	€ 0,465	€ 0,372
	oraria	€ 0,019	€ 0,015
Occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) aumento del 50%	Giornaliera	€ 2,324	€ 1,859
	oraria	€ 0,097	€ 0,077
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5 primo periodo) Riduzione del 50%	Giornaliera	€ 0,775	€ 0,620
	oraria	€ 0,032	€ 0,026
Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5 secondo periodo) - Riduzione dell' 80%	Giornaliera	€ 0,310	€ 0,248
	oraria	€ 0,013	€ 0,010
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti	Giornaliera	€ 0,775	€ 0,620
	oraria	€ 0,032	€ 0,026
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6) Aumento del 10%	Giornaliera	€ 1,704	€ 1,363
	oraria	€ 0,071	€ 0,057
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6 bis) riduzione del 50%	Giornaliera	€ 0,775	€ 0,620
	oraria	€ 0,032	€ 0,026
Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive (comma 7) riduzione tariffa ordinaria dell'80%	Giornaliera	€ 0,310	€ 0,248
	oraria	€ 0,013	€ 0,010

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (comma 1)
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8)
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art.42 comma 2)
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art.42 c.5)
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq, del 25% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente (art.42 c.5)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART.47)

DESCRIZIONE	Misura di tariffa	Tariffa in Euro
Occupazioni di carattere permanente realizzate con cavi, condutture ed impianti in genere ed altri impianti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	per utenza	€ 0,775

DESCRIZIONE	Occupazione fino ad 1 Kilometro lineare			
	Durata dell'Occupazione			
	Fino a 30 gg	Da 31 a 90 Gg (+30%)	Da 91 a 180 Gg (+50%)	Oltre 180 gg (+100%)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Occupazioni temporanee con cavi condutture e impianti posti nel sottosuolo o soprassuolo (art.47 c.5)	€ 5,165	€ 6,714	€ 7,747	€ 10,329

DESCRIZIONE	Occupazione SUPERIORE ad 1 Kilometro lineare			
	Durata dell'Occupazione			
	Fino a 30 gg	Da 31 a 90 Gg (+30%)	Da 91 a 180 Gg (+50%)	Oltre 180 gg (+100%)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Occupazioni temporanee con cavi condutture e impianti posti nel sottosuolo o soprassuolo (art.47 c.5)	€ 7,747	€ 10,071	€ 11,620	€ 15,494

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art.48 c.1 - 6)

LOCALITA'	TASSA ANNUALE	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
	EURO	EURO
Centro abitato	€ 39,251	€ 7,850
Zona limitrofa	€ 23,757	€ 4,751
Sobborghi e zone periferiche	€ 10,329	€ 2,066
Frazioni	€ 5,165	€ 1,033

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (Art.48 c.7)

LOCALITA'	TASSA ANNUALE
	EURO
Centro abitato	€ 10,329
Zona limitrofa	€ 7,747
Frazioni Sobborghi e zone periferiche	€ 5,165

